



REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI BERGAMO



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.213 Reg./86 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 12/12/2011,

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 42 Reg./18 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 19/04/2016
 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 159 Reg./86 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 19/12/2017
 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 37 Reg./10 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 26/03/2018
 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 192 Reg./110 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2019
 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 22 Reg./12 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 20/04/2020
 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 39 Reg./6 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 28/04/2021
 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 30 Reg./44 prop. NELLA SEDUTA DEL 29/05/2023

Art 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati in una relazione presentata annualmente al Consiglio comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve o turistica, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Bergamo.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2012.

Art. 3

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Bergamo.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo di cui all'art. 4, del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, ovvero che interviene nel pagamento del medesimo canone o corrispettivo o l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del DL 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è quantificata nella misura del 6% sul costo del pernottamento comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi, con il limite massimo di 5 (cinque) euro a persona per pernottamento.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture e negli immobili di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

Art. 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) le guide turistiche professionali legalmente riconosciute;
 - g) gli accompagnatori di gruppi organizzati, nella misura di uno ogni venticinque soggetti paganti l'imposta di soggiorno e i docenti accompagnatori in servizio durante visite d'istruzione scolastica, nella misura di uno ogni quindici minori accompagnati.
 - h) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore.
 - i) i pernottamenti effettuati presso gli "Ostelli della gioventù" così come definiti dalla legge regionale in materia di turismo.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Art. 6

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 presentano al Comune di Bergamo, entro il termine di legge, la dichiarazione cumulativa contenente i dati dell'anno in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Gli uffici comunali possono chiedere ad integrazione della dichiarazione qualsiasi altra informazione sia necessaria ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa con le modalità indicate sul portale istituzionale dell'Ente.
- 2bis. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 comunicano al Comune di Bergamo, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione. Contestualmente ai pernottamenti dovrà essere comunicato l'importo del tributo riscosso. Saranno comunicate anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La comunicazione è trasmessa su supporto cartaceo, o tramite posta elettronica certificata, salvo diversa definizione dell'Amministrazione di apposita procedura telematica
3. I gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alla locazione breve o turistica, ubicati nel Comune di Bergamo, indicheranno nella comunicazione di cui al punto precedente i loro propri estremi identificativi. Inoltre nel caso di versamenti effettuati dai soggetti diversi dall'intestatario della comunicazione, come ad esempio i soggetti che gestiscono portali telematici, di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 5 bis, del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del DL 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, comunicheranno al Comune gli estremi di chi ha incassato il tributo e le modalità del riversamento distinte per soggetto che ha effettuato la riscossione e con indicazione del numero dei pernottamenti.
4. I soggetti che gestiscono portali telematici, di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 5 bis, del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, indicheranno nella dichiarazione i dati di cui al comma 2-bis.

Art. 7 Versamenti

1. I soggetti di cui all'art.3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta ai soggetti responsabili del pagamento, definiti all'art.3, comma 2.
Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Bergamo.
2. I responsabili del pagamento, definiti all'art.3, comma 2, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, nei modi seguenti:
 - a) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
 - b) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Bergamo;
 - c) mediante altre forme di pagamento attivate dall'amministrazione comunale.

Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
- b) inviare ai soggetti responsabili del pagamento questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 Sanzioni

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.
- 3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- 3bis. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 472 del 1997. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
- 4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il responsabile del pagamento sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 Riscossione coattiva

- 1. Le somme accertate dall'amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente.

Art. 11 Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Bergamo da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a 500 euro, la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.6.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n. 296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio comunale di Bergamo.

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 -	Istituzione e presupposto dell'imposta	pag. 1
Art. 3 -	Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	pag. 1
Art. 4 -	Misura dell'imposta	pag. 2
Art. 5 -	Esenzioni	pag. 2
Art. 6 -	Obblighi di dichiarazione e comunicazione	pag. 2
Art. 7 -	Versamenti	pag. 3
Art. 8 -	Disposizioni in tema di accertamento	pag. 3
Art. 9 -	Sanzioni	pag. 4
Art. 10 -	Riscossione coattiva	pag. 4
Art. 11 -	Rimborsi	pag. 4
Art. 12 -	Contenzioso	pag. 5
Art. 13 -	Disposizioni transitorie e finali	pag. 5